SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 80-308-1453-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, nella seduta del 1° agosto 1990, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. *Stampati nn.* **80** *e* **308**)

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, FABBRI, CIMINO, BOZZELLO VEROLE (80); SANTALCO, RUFFINO, GENOVESE, VETTORI, COCO, MEZZAPESA, MURMURA, D'AMELIO, BERLANDA, BEORCHIA , NEPI e ANDÒ (308);

e del disegno di legge (V. *Stampato n.* **1453**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

(V. *Stampato Camera n.* **5050**)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° agosto 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 agosto 1991

Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

(Ministero finanze)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. Al fine di assicurare il massimo grado di produttività dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti e la armonizzazione del sistema tributario italiano con quello degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministero delle finanze è organizzato sulla base di criteri di unificazione e di coordinamento delle funzioni omogenee o connesse tra loro, di decentramento delle competenze e delle attribuzioni, di flessibilità delle strutture, di autonomia funzionale e di snellimento delle procedure.

Art. 2.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze è organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonchè di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero e della gestione unitaria del personale.

2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attività amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Al consiglio di amministrazione sono trasferite le funzioni previste, per il consiglio di amministrazione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette, dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Princìpi generali)

Identico.

Art. 2.

(Consiglio di amministrazione e comitati di gestione)

1. *Identico.*

2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attività amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento è istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione è organo consultivo e di controllo dell'attività del dipartimento ed esprime il

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vicepresidente, il comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dai decreti del presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.

Art. 3.

(Ufficio del segretario generale)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'Ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

proprio parere sulle materie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la metà nell'amministrazione centrale e per l'altra metà nell'amministrazione periferica, nonchè da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri.

3. *Identico.*

Art. 3.

(Ufficio del segretario generale)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Al segretario generale è attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B. L'incarico è conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie.

2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attività concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il dipartimento delle dogane ed imposte indirette il Servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici.

3. Il segretario generale provvede altresì alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze:

a) l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, anche

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Al segretario generale è attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B. L'incarico è conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico non può essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici. Si applica la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Tali disposizioni si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto dalla legge.

2. *Identico.*

3. *Identico*:

a) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione;

b) l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività (*standard* lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il rendimento delle strutture centrali e periferiche;

c) l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente;

d) l'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica, nonchè per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'articolo 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con società specializzate, a prevalente partecipazione pubblica, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno.

4. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale di livello C.

5. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale è posta la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 4.

(Altri uffici alle dirette dipendenze del Ministro)

1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:

a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica, nonchè per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'articolo 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con società specializzate, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 4.

(Altri uffici alle dirette dipendenze del Ministro)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera *b*);

b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.

Art. 5.

(Scuola centrale tributaria)

1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresì, d'intesa con la direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria, nonchè corsi per l'accesso alla dirigenza.

2. Il direttore amministrativo della scuola centrale tributaria è scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè il direttore amministrativo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Scuola centrale tributaria)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo.

4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonchè per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purchè l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola.

5. È prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi.

Art. 6.

(Dipartimenti – Direzione generale degli affari generali e del personale)

1. Il Ministero delle finanze è organizzato, secondo i criteri di cui all'articolo 1, nei seguenti dipartimenti e direzione generale:

a) il dipartimento delle entrate, competente a svolgere i servizi per la gestione, la riscossione ed il contenzioso di tutti i tributi statali diretti ed indiretti, eccetto quelli attribuiti al dipartimento delle dogane ed imposte indirette, nonchè di tutte le altre entrate erariali e locali non attribuite espressamente ad altri organi;

b) il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, con le competenze e le attribuzioni indicate dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Dipartimenti – Direzione generale degli affari generali e del personale)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

fatte salve le modifiche previste dall'articolo 12, comma 3;

c) il dipartimento del territorio, competente ad assicurare i servizi del catasto e i servizi tecnici erariali, i servizi relativi alla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e i servizi per la conservazione dei registri immobiliari;

d) la direzione generale degli affari generali e del personale, competente a svolgere i servizi inerenti agli affari generali, all'amministrazione e alla gestione unitaria del personale.

2. Ai dipartimenti sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici, oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori.

3. A ciascun dipartimento e alla direzione generale è preposto, con funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello B.

4. L'organizzazione dei dipartimenti e della direzione generale è articolata, a livello centrale, in direzioni centrali, che provvedono alla gestione di servizi unitari, omogenei o connessi tra loro; ogni direzione centrale si suddivide in servizi amministrativi o tecnici ed in divisioni. Le direzioni centrali non possono superare il numero complessivo di quindici e ad esse sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale di livello C, quattro dei quali svolgono anche funzioni di vice direttore generale.

Art. 7.

(Uffici periferici e servizio ispettivo)

1. L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze è articolata in direzioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) *identica*;

d) la direzione generale degli affari generali e del personale, con competenza a svolgere i servizi inerenti agli affari generali e all'amministrazione del personale in materia di assunzione, pensionamento, applicazione delle normative contrattuali generali e di trattamento economico di carattere generale nonchè di carattere amministrativo generale, di coordinamento della contrattazione e della gestione della mobilità, esclusa quella interna a ciascun dipartimento.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

Art. 7.

(Uffici periferici e servizio ispettivo)

1. L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze è articolata in direzioni

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

regionali di finanza e nelle direzioni compartimentali istituite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Alle direzioni regionali di finanza sono attribuite, oltre a specifiche funzioni operative diverse da quelle spettanti ad altri uffici periferici, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonchè di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza per l'attività concernente i controlli centralizzati, anche al fine di evitare duplicazione di funzioni, con il dipartimento delle dogane ed imposte indirette e con gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. In considerazione delle specifiche peculiarità tecniche degli uffici del territorio dovrà essere previsto che i direttori dei relativi servizi delle direzioni regionali di finanza siano posti funzionalmente alle dirette dipendenze del dipartimento del territorio. Gli uffici periferici del territorio sono soggetti alle sole funzioni di coordinamento esercitate dalle direzioni regionali di finanza.

4. In relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione nonchè al numero, alle categorie economiche di appartenenza e ai tipi di reddito dei contribuenti, può essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il più possibile omogenee.

5. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni di finanza, con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali di finanza.

6. Alle direzioni regionali possono essere preposti dirigenti generali di livello C, in numero non superiore a quindici, o dirigenti superiori in relazione alla rilevanza delle direzioni stesse.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

regionali delle entrate, in direzioni compartimentali del territorio e nelle direzioni compartimentali istituite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Alle direzioni regionali delle entrate sono attribuite, oltre a specifiche funzioni operative diverse da quelle spettanti ad altri uffici periferici, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonchè di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza per l'attività concernente i controlli centralizzati, anche al fine di evitare duplicazione di funzioni, con il dipartimento delle dogane ed imposte indirette e con gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Soppresso

3. *Identico.*

4. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni delle entrate, con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali delle entrate.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Le direzioni regionali di finanza hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale e costituiscono organo di collegamento di tutti gli uffici finanziari sottordinati con l'Amministrazione centrale. Esse sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi, corrispondenti, di regola, per numero e competenza alle direzioni centrali, tenendo conto degli aspetti tecnici dei singoli servizi; questi ultimi sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in divisioni o ripartizioni di livello corrispondente.

8. Le direzioni regionali di finanza, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.

9. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 8, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.

10. Nell'ambito delle direzioni regionali di finanza sono istituiti un servizio di economato, nonchè un servizio contabile.

11. Fermo restando quanto già stabilito per le dogane ed imposte indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, le funzioni operative dei dipartimenti sono svolte, in periferia, dai seguenti uffici unificati:

a) centro di servizio delle imposte dirette ed indirette, per la gestione delle dichiarazioni dei redditi e di quelle dell'imposta sul valore aggiunto;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale. Esse sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti, di regola, per numero e competenza, alle direzioni centrali, tenendo conto degli aspetti tecnici dei singoli servizi; questi ultimi sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in divisioni o ripartizioni di livello corrispondente.

7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.

8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.

9. Nell'ambito delle direzioni regionali delle entrate sono istituiti un servizio di economato, nonchè un servizio contabile.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi di competenza del dipartimento delle entrate, nonchè la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi alle commissioni tributarie e l'esame del contenzioso in materia di finanza locale;

c) ufficio del territorio, cui spettano le attribuzioni attualmente demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprietà immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari.

12. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 11, sono determinati con i regolamenti di cui all'articolo 12, tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonchè della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali.

13. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento è istituito, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto andamento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni direttive o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attività degli uffici. Il servizio centrale degli ispettori tributari può avvalersi, ai fini di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali.

14. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 11 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al servizio cen-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'articolo 12, tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonchè della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali.

12. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento è istituito, nell'ambito di esso, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto andamento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni direttive o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attività degli uffici. Il Servizio centrale degli ispettori tributari può avvalersi, ai fini di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali.

13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

trale degli ispettori tributari ed è fatta salva la possibilità di attribuire al servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'articolo 12, la facoltà di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attività di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunità economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati è attribuito ai servizi ispettivi regionali.

Art. 8.

(Comitati tributari regionali)

1. Sono istituiti, di norma in ogni regione, i comitati tributari regionali, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 12. I comitati concorrono, in via consultiva, all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle rispettive regioni e dei risultati conseguiti dall'attività dell'Amministrazione finanziaria, al fine di formulare specifiche proposte per la definizione della programmazione centralizzata degli accertamenti e del lavoro degli uffici.

2. Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale di finanza ed è composto da non più di trenta membri, nominati per la durata di cinque anni con decreto del Ministro delle finanze, su designazione per la metà dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà delle regioni, delle province, dei comuni, delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e delle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Fanno altresì parte del comitato, quali membri di diritto, il comandante di zona della Guardia di finanza, per le regioni nel cui capoluogo ha sede il comando di zona, ovvero il comandante di legione, per le regioni nel cui capoluogo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

centrale degli ispettori tributari ed è fatta salva la possibilità di attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'articolo 12, la facoltà di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attività di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunità economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati è attribuito ai servizi ispettivi regionali.

Art. 8.

(Comitati tributari regionali)

1. *Identico.*

2. Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale delle entrate ed è composto da non più di trenta membri, nominati per la durata di cinque anni con decreto del Ministro delle finanze, su designazione per la metà dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Fanno altresì parte del comitato, quali membri di diritto, il comandante di zona della Guardia di finanza, per le regioni nel cui capoluogo ha sede il comando di zona, ovvero il comandante di legione, per le regioni nel cui capoluogo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

non ha sede il predetto comando, nonchè il direttore compartimentale delle dogane competente per territorio. Tra i membri designati dall'Amministrazione finanziaria, uno è scelto fra gli ispettori tributari di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e gli altri fra i dirigenti degli uffici periferici esistenti nella regione, con prevalenza di quelli degli uffici delle entrate. Il segretario e gli addetti all'ufficio di segreteria devono essere dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

3. Il comitato tributario regionale può assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima.

Art. 9.

(Autonomia funzionale e di gestione)

1. I regolamenti previsti dall'articolo 12 contengono le disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale.

2. Presso l'ufficio del segretario generale è istituita una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato la quale esercita, per tutta l'Amministrazione finanziaria, compreso il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, le competenze già previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 3), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. È soppresso l'ufficio speciale di ragioneria istituito con la citata legge n. 349 del 1989, le cui funzioni sono svolte dalla Ragioneria centrale presso il Ministero

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

non ha sede il predetto comando, nonchè i direttori compartimentali delle dogane e del territorio competenti. Tra i membri designati dall'Amministrazione finanziaria, uno è scelto fra gli ispettori tributari di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e gli altri fra i dirigenti degli uffici periferici esistenti nella regione, con prevalenza di quelli degli uffici delle entrate. Il segretario e gli addetti all'ufficio di segreteria devono essere dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

3. *Identico.*

Art. 9.

(Autonomia funzionale e di gestione)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

delle finanze; restano fermi gli aumenti delle dotazioni organiche previsti dalla legge stessa.

3. Alle spese necessarie per la provvista dei beni e servizi occorrenti all'Amministrazione finanziaria provvede il funzionario preposto alla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, utilizzando appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Gli impegni di spesa eccedenti i limiti di valore di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono assunti dal segretario generale o, per sua delega, da un dirigente generale preposto ad uno degli uffici centrali posti alle dipendenze dello stesso segretario generale; gli impegni di spesa eccedenti anche i limiti previsti dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal Ministro.

4. I regolamenti di cui all'articolo 12 prevedono altresì le modalità con le quali il Ministro delle finanze predispone ed attua un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari, oltre che per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti, per la spesa complessiva di 300 miliardi di lire per gli anni dal 1991 al 1996. L'onere per ciascuno degli anni 1991 e 1992 è determinato in 50 miliardi di lire.

5. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici, di cui al comma 4, può provvedersi con le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Organizzazione del personale)

1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, compreso quello del dipartimento delle dogane ed imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dai regola-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(Organizzazione del personale)

1. Ferme restando le dotazioni organiche attualmente previste per il dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, il personale appartenente alle qualifiche diri-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

menti previsti dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo ed in due ruoli tecnici (ingegneri e chimici), aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le 2.700 unità, di cui 5 per il livello di funzione B, 35 per il livello di funzione C, 660 per il livello di funzione D e 2000 per il livello di funzione E.

2. I quadri da A ad M della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quello di cui alla tabella allegata alla presente legge.

3. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui dotazioni organiche complessive, compreso il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono superare le 97.000 unità. In tale dotazione organica complessiva è incluso il personale attualmente in posizione di soprannumero.

4. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12 sono indicati i criteri e le modalità con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di flessibilità, in modo da consentire la mobilità interorganica e territoriale necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di funzionalità alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore alle 6.000 unità, distribuiti in base

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

genziali del Ministero delle finanze è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo ed in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le 2.420 unità, di cui 4 per il livello di funzione B, 32 per il livello di funzione C, 604 per il livello di funzione D e 1.780 per il livello di funzione E.

2. I quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui dotazioni organiche complessive, escluso il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono superare le 82.200 unità. In tale dotazione organica complessiva è incluso il personale attualmente in posizione di soprannumero.

4. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12 sono indicati i criteri e le modalità con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, ferma restando la normativa contrattuale in materia, si provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di flessibilità, in modo da consentire la mobilità interorganica e territoriale necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di funzionalità alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore alle 6.000 unità, distribuiti in base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro delle finanze.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro delle finanze.

5. I regolamenti di cui all'articolo 12, inoltre, prevedono e definiscono procedure rapide e semplificate, anche in deroga alla normativa di carattere generale ed a quella specifica sulla mobilità intersettoriale, per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, debbono in particolare essere previsti trattamenti che, nella copertura delle vacanze organiche, diano precedenza e preferenza ai reggenti, agli appartenenti ai profili professionali risultati idonei in concorsi già espletati, nonchè ai funzionari appartenenti alle qualifiche ad esaurimento.

6. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei ruoli amministrativo e tecnici di cui al comma 1 sono assegnati, con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera *a*), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data del 31 dicembre 1989, abbiano ininterrottamente svolto, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggenza di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati in prima applicazione con decorrenza ai soli effetti giuridici dal 1° gennaio 1990 e quindi con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. I regolamenti di cui all'articolo 12, inoltre, prevedono e definiscono procedure rapide e semplificate, anche in deroga alla normativa di carattere generale ed a quella specifica sulla mobilità intersettoriale, per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali.

6. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere che, per assicurare l'immediata funzionalità ai dipartimenti, per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali e funzionali nei ruoli previsti ai commi 1 e 3, si applicano le procedure previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle finanze.

7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *i*), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 11.

(Servizio centrale degli ispettori tributari)

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, già sostituito dall'articolo 16 della legge 16 marzo 1987, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzio-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *i*), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 11.

(Servizio centrale degli ispettori tributari)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ne, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. È altresì composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonchè da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento».

2. La speciale indennità di funzione prevista dall'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, spetta anche al personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al Servizio centrale degli ispettori tributari con provvedimento formale.

Art. 12.

(Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti necessari per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 5 a 10 e per l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri contenuti nella presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

(Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
2. I regolamenti di cui al comma 1 debbono essere ispirati a princìpi di flessibilità e di adattabilità dell'ordinamento degli uffici e debbono in particolare prevedere che la ripartizione e la competenza territoriale degli uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e possano essere modificate con appositi decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	2. *Identico.*
3. I regolamenti di cui al comma 1 devono contenere le norme attuative necessarie ad assicurare il coordinamento del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o da apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al sistema tributario ed alle relative procedure di accertamento, con particolare riguardo per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, il conseguente adattamento dei centri di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale europea e l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. Oltre alle necessarie norme transitorie, devono essere altresì emanate quelle occorrenti a raccordare ed uniformare quanto previsto dalla presente legge con l'assetto organizzativo e funzionale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette e del Servizio centrale degli ispettori tributari.	3. *Identico.*
4. I regolamenti di cui al comma 1 devono altresì prevedere che l'istituzione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali venga attivata entro un anno dalla data della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che l'attivazione degli altri uffici periferici sia ultimata entro tre anni da tale data.	4. *Identico.*
5. L'onere a regime, derivante dall'attuazione della presente legge, è valutato in annue lire 779.899 milioni a decorrere dall'anno 1995.	5. *Identico.*
6. All'onere relativo agli anni 1991 e 1992, valutato, rispettivamente, in lire 241.	6. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato rispettivamente in lire

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

652 milioni ed in lire 416.607 milioni si provvede:

a) per l'anno 1991, quanto a lire 43.215 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» per il medesimo anno; quanto a lire 160.765 milioni mediante parziale utilizzo della proiezione per l'anno 1991 del suddetto accantonamento e quanto a lire 37.672 milioni con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, commi 5 e 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) per l'anno 1992, quanto a lire 195.265 milioni mediante parziale utilizzo della proiezione per lo stesso anno del suddetto accantonamento e quanto a lire 221.342 milioni con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, commi 5 e 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in deroga al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407.

7. Lo stanziamento relativo agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 4, per gli esercizi successivi al 1992 sarà determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'articolo 10, comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1030 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, dagli stanziamenti disposti in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *i*) della legge 10 ottobre 1989, n. 349, nonchè dalle economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

62.884 milioni, in lire 416.606 milioni ed in lire 598.095 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

7. *Identico.*

8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'articolo 10, comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ore di lavoro straordinario autorizzati per ciascun ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, rese possibili dalle nuove assunzioni previste dalla presente legge e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

11. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4, dell'articolo 11 e quelle del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della legge stessa e fino alla data prevista dai regolamenti di cui al comma 4 per l'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali fanno parte del consiglio di amministrazione, in luogo dei direttori generali dei dipartimenti e dei direttori regionali di finanza, i direttori generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, del contenzioso, del demanio, della finanza locale, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè i direttori degli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*); fino allo svolgimento delle elezioni fanno parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti del personale eletti al consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Fino all'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali, ai sensi del comma 4, fanno parte del comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari il direttore del servizio, che lo presiede, il segretario generale del Ministero delle finanze, con funzioni di vice presidente, i direttori generali del Ministero stesso, il direttore generale dei Monopoli di Stato, il

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4, dell'articolo 11 e quelle del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della legge stessa e fino alla data prevista dai regolamenti di cui al comma 4 per l'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali fanno parte del consiglio di amministrazione, in luogo dei direttori generali dei dipartimenti e dei direttori regionali delle entrate, i direttori generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, del contenzioso, del demanio, della finanza locale, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè i direttori degli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*); fino allo svolgimento delle elezioni fanno parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti del personale eletti al consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Fino all'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali, ai sensi del comma 4, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari il direttore del Servizio, che lo presiede, il segretario generale del Ministero delle finanze, i direttori generali del Ministero stesso, il direttore generale dei Monopoli di Stato, il comandante generale della Guardia

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale del Corpo, il direttore dell'Ufficio del coordinamento legislativo, sette ispettori tributari eletti dagli ispettori stessi, nonchè, con voto consultivo, il direttore della Ragioneria centrale.

13. Gli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, sono istituiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con la contestuale soppressione della direzione generale dell'organizzazione dei servizi tributari e della direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali. I direttori degli uffici di cui alle lettere *d*) ed *e*) dello stesso articolo 3, comma 3, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari, con le modalità di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale del Corpo, il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo, sette ispettori tributari eletti dagli ispettori stessi, nonchè, con voto consultivo, il direttore della Ragioneria centrale.

13. *Identico.*

TABELLA

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA
(*articolo 10*)

MINISTERO DELLE FINANZE

QUALIFICHE DIRIGENZIALI

LIVELLO DI FUNZIONE	QUALIFICA	POSTI DI QUALIFICA	FUNZIONI	POSTI DI FUNZIONE
			I. *Ruolo amministrativo*	
B	Dirigente generale	5	Segretario generale	1
			Direttore generale di dipartimento o della direzione generale affari generali e personale	4
C	Dirigente generale	35	Direttore di ufficio centrale dell'Ufficio del segretario generale	5
			Vice direttore generale e direttore centrale	4
			Direttore centrale	11
			Direttore regionale di finanza nelle sedi più rilevanti	15
D	Dirigente superiore	600	Direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali; ispettore generale centrale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di centro informativo	100
			Direttore regionale di finanza nelle sedi meno rilevanti; direttore compartimentale delle dogane; direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali	63
			Direttore di centro di servizio o di ufficio delle entrate o di circoscrizione doganale o di ufficio del territorio	437
E	Primo dirigente	1.700	Direttore di divisione negli uffici centrali o nelle direzioni centrali; ispettore capo centrale; vice consigliere ministeriale; direttore di centro informativo	150
			Direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; ispettore capo	250
			Direttore di ufficio delle entrate o del territorio o di circoscrizione doganale o di ufficio di dogana; capo reparto nei centri di servizio o negli uffici delle entrate o di circoscrizione doganale o di ufficio del territorio	1.300
			II. *Ruolo tecnico - Chimici*	
D	Dirigente superiore	8	Direttore di servizi tecnici nelle direzioni centrali o direttore compartimentale o direttore di reparto compartimentale o ispettore generale centrale o consigliere ministeriale aggiunto	8
E	Primo dirigente	26	Direttore di divisione o direttore di laboratorio chimico o direttore di reparto compartimentale; ispettore capo o vice consigliere ministeriale	26
			III. *Ruolo tecnico - Ingegneri*	
D	Dirigente superiore	52	Direttore di servizi tecnici nelle direzioni centrali; direttore regionale o compartimentale, direttore di ufficio tecnico di finanza; direttore di ufficio del territorio; direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali o compartimentali; ispettore generale regionale o compartimentale; consigliere ministeriale aggiunto	52
E	Primo dirigente	274	Direttore di divisione nelle direzioni centrali; direttore di ufficio tecnico di finanza; direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali o negli uffici tecnici di finanza o negli uffici del territorio; ispettore capo regionale o compartimentale; vice consigliere ministeriale	274

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA
(*Articolo 10, comma 2*)

MINISTERO DELLE FINANZE
Qualifiche dirigenziali

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			I. *Ruolo amministrativo.*	
B	Dirigente generale	4	Segretario generale	1
			Direttore generale di dipartimento o della direzione generale affari generali e personale	3
C	Dirigente generale	32	Direttore di ufficio centrale dell'ufficio del segretario generale	5
			Vice direttore generale e direttore centrale	3
			Direttore centrale	9
			Direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti	15
D	Dirigente superiore	556	Direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo; ispettore generale centrale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di centro informativo	96
			Direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti; direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali	60
			Direttore di centro di servizio o di ufficio delle entrate o di ufficio del territorio nelle sedi più rilevanti	400
E	Primo dirigente	1.535	Direttore di divisione negli uffici centrali o nelle direzioni centrali; direttore di divisione nell'ufficio del coordinamento legislativo; direttore di servizio amministrativo nel SECIT; ispettore capo centrale; vice consigliere ministeriale; direttore di centro informativo	135
			Direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; ispettore capo	200
			Direttore di ufficio delle entrate o del territorio; capo reparto nei centri di servizio o negli uffici delle entrate o di ufficio del territorio	1.200
			II. *Ruolo tecnico.*	
D	Dirigente superiore	48	Direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali; direttore di centro informativo, direttore regionale; direttore di ufficio del territorio; direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali; ispettore generale regionale; consigliere ministeriale aggiunto	48
E	Primo dirigente	245	Direttore di divisione nelle direzioni centrali; vice consigliere ministeriale; direttore di reparto nelle direzioni regionali; direttore di ufficio del territorio o di reparto negli uffici del territorio; ispettore capo regionale; direttore di centro informativo	245